

## Per la Ctp di Messina la norma è in contrasto con lo Statuto del contribuente

# Il bonus Sud senza modelli

## Il mancato invio non fa decadere dal beneficio

DI ANTONIO G. PALADINO

**B**onus Sud, l'omesso invio del modello di comunicazione dati non fa decadere dall'agevolazione. L'art. 62 della legge n. 289 del 27/12/2002 deve essere disapplicato perché contrasta con lo Statuto del contribuente (legge n. 212/2000). E infatti condivisibile che in questo caso, l'istituto della disapplicazione, che normalmente investe gli atti amministrativi, può legittimamente essere applicato al campo delle leggi. Ad affermarlo per prima è la nona sezione della Commissione tributaria provinciale di Messina, nella sentenza n. 261/2005 con la quale, viene posto in evidenza il carattere preminente delle norme contenute nello Statuto del contribuente, che pur non essendo a rilevanza costituzionale, assumono superiore rilievo rispetto ad altre disposizioni vigenti in materia tributaria.

### IL FATTO

Un contribuente ricorreva avverso la notifica dell'atto di recupero del credito relativo agli investimenti nelle aree svantaggiate, ex art. 8 legge n. 388/2000, emesso in conseguenza della mancata tra-

### Cosa dice la sentenza

- Bonus Sud, l'omesso invio del modello di comunicazione dati non fa decadere dall'agevolazione.
- L'art. 62 della legge n. 289 del 27/12/2002 deve essere disapplicato perché contrasta con lo Statuto del contribuente.
- È condivisibile che in questo caso, l'istituto della disapplicazione, che normalmente investe gli atti amministrativi, può legittimamente essere applicato al campo delle leggi.

missione da parte dello stesso del modello di comunicazione, c.d. cvs, entro il termine del 28/2/2003, così fissato dall'art. 62 della legge n. 289/2002. In giudizio, il ricorrente eccepeva l'illegittimità dell'avviso in quanto il legislatore, in sprezzo alle disposizioni previste dallo statuto aveva imposto l'obbligo della comunicazione dati, col modello cvs, successivamente alla norma vigente all'epoca. Il termine del 28/2/2003, così come fissato dalla norma incriminata, doveva essere dichiarato illegittimo o quantomeno incostituzionale per contrasto con l'art. 3 dello Statuto del contribuente, che sancisce il principio dell'irretroattività delle norme tributarie. La norma è entrata in vigore l'1/1/2003 e che il

provvedimento dirigenziale dell'Agenzia delle entrate, con le caratteristiche dei dati da trasmettere, è stato emesso il 24/1/2003 e pubblicato in G.U. il 4/2/2003.

### LE OSSERVAZIONI

Sul punto, il collegio non ha condiviso l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente. Lo Statuto del contribuente non assurge infatti al rango di legge costituzionale e non essendo i principi di ragionevolezza e dell'affidamento tutelati da una specifica norma costituzionale. La questione, sempre a giudizio del collegio giudicante, deve pertanto essere risolta muovendo dai principi regolatori della gerarchia delle fonti. Si rileva (Cassazione n. 7080/2004)

che le norme dello Statuto del contribuente, pur non avendo rilevanza costituzionale, assumono rilevanza particolare nell'ambito della legislazione tributaria. Tali norme si pongono pertanto in una posizione privilegiata nella gerarchia delle fonti che disciplinano la materia fiscale, in quanto ne fissano i principi giuridici. Da ciò ne discende che qualsiasi dubbio interpretativo sulla portata delle disposizioni tributarie va risolto nel senso più conforme ai principi dello Statuto. Il collegio ha pertanto risolto che «il rimedio giuridico» non può che essere risolto dall'istituto della disapplicazione. La norma tributaria comune, di rango inferiore a quella dello Statuto, deve essere disapplicata, vale a dire che il giudice chiamato a decidere una controversia nella quale il provvedimento impugnato in essa trovava legittimazione, deve decidere censurando e annullando il relativo provvedimento se in contrasto con lo Statuto. È infatti condivisibile, ha concluso il collegio, che l'istituto della disapplicazione, che normalmente investe gli atti amministrativi, può legittimamente essere applicato al campo delle leggi. (riproduzione riservata)

LO DICE LEO

## Thin cap, tre vie per riforma

DI ANTONELLA GORRET

Tre vie per la thin capitalization. Il meccanismo introdotto dall'Ires resterebbe applicabile solo per i finanziamenti dei soci che risiedono nei paradisi fiscali. Esclusi, invece, quelli dei residenti. Per gli apporti di capitale da parte di soci di paesi comunitari, invece, applicabile la norma antielusiva, prevista dall'art. 37 bis del dpr 600/73.

In questo consiste la proposta che Maurizio Leo, relatore dello schema di dlgs correttivo e integrativo dell'Ires (il dlgs 344/2003) porterà avanti in commissione finanze della camera. L'esame del testo, infatti, è ripartito ieri con la relazione di Leo. «Occorre un ripensamento della thin capitalization», ha affermato il relatore e vicepresidente della sesta commissione di Montecitorio, «ossia dell'ineducibilità degli interessi passivi delle società finanziarie in cui esiste un'eccedenza tra finanziamento dei soci e patrimonio netto». La soluzione, secondo l'onorevole di Alleanza nazionale, «è differire di un anno l'entrata in vigore dell'istituto a partire dal 2005. Meglio ancora, però, applicarlo ai finanziamenti dei soli soci residenti in paesi a fiscalità agevolata, come già accade in Francia. La norma antielusiva dell'art. 37 bis del dpr 600/73, invece, può essere applicata al socio residente nell'Unione europea».

Secondo Leo, poi, il decreto legislativo dovrà far luce sulla decorrenza dei vari istituti «perché un po' pasticciati: secondo me, l'ideale sarebbe rinviare tutto al periodo d'imposta 2005». Altra norma da modificare attraverso il dlgs correttivo Ires, spiega ancora il vicepresidente della commissione finanze della camera, «è la presunzione dell'articolo 47, comma 1, del Tuir, in base a cui le riserve distribuite sono sempre utili. La revisione», segnala Leo, «sta creando non pochi problemi di gestione alle imprese».

Intanto l'opposizione presenterà un proprio parere che si articola in tre punti. «Chiediamo innanzitutto al governo come mai non è stata prorogata la legge delega, la n. 80/2003», dice Giorgio Benvenuto dei Ds, «nonostante le rassicurazioni in tal senso espresse dal sottosegretario all'economia Daniele Molgora durante una question time in commissione. Vogliamo poi conti che dimostrino, come annunciato dal governo, che l'operazione di trasformazione dell'Irpeg in Ires, abbia portato un guadagno al sistema delle imprese. Infine», conclude Benvenuto, «i dati sulle entrate tributarie (si veda ItaliaOggi di ieri) parlano di una crescita del 4%, al netto del concondono, nonostante la promessa riduzione delle tasse». (riproduzione riservata)

### CASSAZIONE

## Sulle schede telefoniche Iva piena

DI DEBORA ALBERICI

Aliquota Iva del 20% per le schede telefoniche. Lo ha deciso la Cassazione che, con la sentenza n. 9143 del 3/5/05, ha respinto il ricorso di una società venditrice. Il caso, che ha creato un po' di incertezze in sede di merito, è nato dalla richiesta dell'impresa venditrice di pagare l'Iva agevolata al 10%. La richiesta, accolta in primo grado, è stata poi respinta dalla Commissione tributaria regionale. Così la contribuente ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che alle schede telefoniche dovesse essere applicata l'agevolazione prevista per i servizi di telecomunicazione pubblica. Ma i giudici della V sezione hanno respinto questo motivo ritenendo che le schede erano utilizzabili sia su telefoni pubblici, sia sui privati. E, ha concluso il collegio, «questa circostanza esclude di per sé che i servizi a schede prepagate possano essere ricompresi automaticamente nell'ambito della utenza pubblica, in quanto svolti al di fuori di un contratto di abbonamento. L'art. 123 bis, infatti non contiene riferimenti al contratto di utenza, ma richiama il mezzo attraverso cui è prestato collegando il beneficio all'utilizzo di posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico». (riproduzione riservata)

Guida e cd-rom in edicola dal 10/5 per la compilazione delle dichiarazioni

## Vademecum di ItaliaOggi per le novità di Unico 2005

Trasparenza fiscale e consolidato nazionale debuttano nell'Unico 2005. La dichiarazione di quest'anno si caratterizza per l'entrata in vigore a pieno regime della riforma tributaria oltre che per l'impatto di alcune delle novità contenute nella Finanziaria per il 2005 già sui modelli di dichiarazione in corso di predisposizione. Basta pensare, per esempio, all'effetto che hanno gli studi di settore sui contribuenti in contabilità ordinaria naturale proprio in virtù delle modifiche apportate alle disposizioni in materia dalla legge n. 311 del 2005. Senza dimenticare le conseguenze che l'introduzione dell'Ires ha prodotto anche ai fini dell'Irap in relazione, per esempio, alla misura dell'acconto che secondo le istruzioni risulta dovuto per il tributo regionale. Infatti, fondandosi sul principio di derivazione delle disposizioni in materia di Ires, le istruzioni al quadro IQ riportano che anche ai fini Irap è dovuto un acconto del 102, 5%.

Anche quest'anno ItaliaOggi pubblica la Guida a Unico 2005 con quindici dispense interne pubblicate all'interno del quotidiano a partire da martedì 10 maggio, corredate da un pratico raccoglitore. Sarà inoltre disponibile un cd-rom con il software per la compilazione e la stampa



del modello Unico 2005 persone fisiche, il modello in versione cartacea e la busta per spedito. Il cd-rom (con in allegato il modello cartaceo) resterà in vendita per 45 giorni a 1,50 euro in più rispetto al prezzo del quotidiano (il primo giorno di uscita,

martedì 10 maggio, sarà in vendita obbligatoria). Raccoglitore e busta verranno regalati.

L'inserto pubblicato da ItaliaOggi contiene, come ogni anno, la più completa guida agli oneri deducibili. (riproduzione riservata)